

STUDIO LEGALE GALLENCA

10121 TORINO - Via XX Settembre 60 Tel. 011/562.95.84 - 562.78.02 Fax 562.78.02
e-mail: info@studiogallenca.it
----- . -----

Avv.to Giuseppe GALLENCA
Patrocinante in Cassazione

Avv.to Davide GALLENCA

**Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA**

Sezione IIIQ

Ricorre ai sensi dell'art. 55 comma III C.P.A.

Technologic s.r.l. in liquidazione, c.f./p.i. 06202160013, con sede legale in Torino Lungo Dora Voghera 34, in persona del l.r.p.t. dott. Vittorio Catolla Cavalcanti, nato a Torino il 31.7.1968, ivi residente alla via Sommacampagna 13 (cfr. doc. 1, visura camerale), rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe GALLENCA, C.F. GLLGPP48M18D646Q, del Foro di Torino, il quale chiede che ogni comunicazione e notificazione di legge sia effettuata mezzo fax 011.5627802 o PEC giusepegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it, e l'Avv. Davide GALLENCA del Foro di Torino, C.F. GLLDVD86C08L219D, fax 011.5629584 PEC davidegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Torino, Via XX Settembre n. 60, nonché sulla pec del primo, per procura speciale in calce al ricorso introduttivo,

ricorrente

nel ricorso R.G. 2128/2023 contro

il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro p.t., nella sede per la carica presso il Ministero predetto ed *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12, con domicilio pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

Il **Ministero della Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro p.t., nella sede per la carica presso il Ministero predetto ed *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12, con domicilio pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

La **Provincia Autonoma di Bolzano** c.f. 00390090215 in persona del l.r.p.t., nella sede per la carica in Piazza Magnago 1, Bolzano, con domicilio pec anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it

resistenti

Con notizia a

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, C.F. **00773750211** in persona del l.r.p.t. nella sede per la carica in Bolzano, Via Boehler 5, con domicilio pec admin@pec.sabes.it estratto da IPA

per l'annullamento/dichiarazione di nullità

del decreto del Direttore del Dipartimento della Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio del Governo Sanitario, n. 24408 del 2022, pubblicato il 14.12.2022, non notificato, avente ad oggetto *Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022*, con il quale la Provincia Autonoma ha decretato di richiedere alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 11.279,22 a titolo di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (doc. 2) per le illegittime ragioni di cui al provvedimento; di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso al predetto provvedimento, anche se non conosciuto, o comunque citato nel presente ricorso;

- del decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, intitolato “*certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.9.2022 (doc. 3);

- del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, intitolato *Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018* pubblicato in G.U. il 26.10.2022 (doc. 4);

- per quanto di ragione, dell'accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;

- per quanto di ragione, della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “*Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78*”;

- per quanto di ragione, della intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- per quanto di ragione, della determina del direttore Generale dell'azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-a-001321 del 30.11.22, non nota, per il che si

riservano motivi aggiunti con riferimento ad esso in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale;

- di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti nonché, per quanto di ragione, di quelli nominati nel presente ricorso, anche se non ancora conosciuti.

Stante l'incombenza del termine (30 di aprile) previsto per il pagamento delle somme ingiustamente richieste alla ricorrente, si rende necessario il presente ricorso ai sensi dell'art. 55, comma III CPA, per chiedere all'ecc.mo TAR del Lazio di sospendere i provvedimenti impugnati per le seguenti ragioni, dato per conosciuto il contenuto del ricorso principale e richiesta la rimessione della questione alla Corte Costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia Europea.

In punto fumus boni iuris

Appare difficilmente controvertibile il fatto che i provvedimenti impugnati siano del tutto immotivati, ingiusti, lesivi ed impongano un vero e proprio prelievo fiscale- peraltro, elevatissimo- aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quello ordinario solo ed esclusivamente a determinati soggetti che hanno avuto l'occasione di fornire alla P.A. dispositivi medici.

I provvedimenti impugnati, pertanto, non possono essere considerati costituzionalmente legittimi, e soprattutto non possono essere considerati rispondenti ai più basilari principi di correttezza, buona fede e, soprattutto, dei principi che regolano la materia contrattuale civilistica e devono pertanto essere annullati/dichiarati nulli.

In punto periculum in mora

Come già evidenziato in sede di ricorso introduttivo, la società ricorrente ha ricevuto richieste per oltre 700.000 € da varie P.A.

Appare chiaro come qualunque impresa sia fortemente a rischio di fallimento a fronte di richieste di tale genere, che ben difficilmente potranno essere onorate.

Le somme richieste non sono comunque nelle disponibilità della ricorrente e, per di più, appare evidente che somme pari al 50% del contratto superano qualunque utile che la ricorrente possa avere percepito.

A dimostrazione di ciò, peraltro, vi è amplissimo repertorio di giurisprudenza in merito al risarcimento del danno a seguito di mancata, illegittima aggiudicazione di appalto, che assume - quale utile prevedibile di un appalto - il 10% circa del valore del contratto.

Inoltre, e se si volesse ritenere irrilevante il pericolo che patisce - singolarmente - la ricorrente, è più che evidente il pericolo per l'interesse pubblico che deriva dagli effetti a cascata della esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Non solo, infatti, vi sarebbe una vera e propria ecatombe di imprese nel settore, con tutte le ripercussioni del caso in termini di economia nazionale, ma quelle poche imprese che - chissà come - sopravvivessero a tali richieste illegittime, certamente non stipulerebbero più alcun contratto con la P.A. per non correre il rischio di vedersi richiedere enormi somme a distanza di anni dalla corretta esecuzione del contratto.

Ovvero, richiederebbero somme spropositate per fornire i dispositivi, a tutela del rischio che si ha contrattando con la P.A.

Con buona pace della pubblica sanità che non potrebbe più avere a

disposizione neppure il più basilico dei dispositivi medici.

Per le sovraesposte ragioni la ricorrente chiede che il TAR del Lazio, Sez. IIIQ, sospenda i provvedimenti impugnati, con eventuale rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia Europea, con ogni conseguenza di legge.

Torino- Roma, 28.3.23

Avv. Giuseppe Gallenca

Avv. Davide Gallenca



GALLENCA DAVIDE
Avvocato
28.03.2023 09:46:14
GMT+00:00